



In Liquidazione
(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna in Liquidazione)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE

N. 6 del registro

Del 13-01-2025

OGGETTO: Conferimento della Posizione di Elevata Qualificazione Ufficio Tecnico - Sportivo Consorzio Ente Autodromo Pergusa in Liquidazione - anno 2025 - Arch. Marco Crisafulli Funzionario Tecnico.

CIG:

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.D.A. n.1 del 08.01.2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Segretario del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione al Dott. Francesco Paolo Buscemi;

PREMESSO che lo Statuto Consortile all'art. 15 prevede la funzione di direttore tecnico del circuito , che stabilisce : “ *Il Direttore tecnico dell'autodromo è responsabile della gestione dell'autodromo. Dirige altresì i servizi tecnici dell'ente con riferimento alla manutenzione del circuito e degli impianti. Svolge inoltre le funzioni di Segretario delle manifestazioni organizzate dal consorzio nell'ambito dell'autodromo*” e pertanto bisogna procedere all'individuazione di un responsabile degli uffici inquadrato nell'area dei funzionari, in grado di poter svolgere le funzioni di coordinamento dell'ufficio tecnico e dell'ufficio sportivo e le rispettive attività di direzione e a cui conferire l'incarico ad elevata qualificazione del Servizio tecnico Sportivo per l'anno 2025 del Consorzio ente autodromo di Pergusa in Liquidazione;

PRESO ATTO che in data 02.08.2024 il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa è stato posto in liquidazione ed è stato nominato il liquidatore con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 02.08.2024 Avv. Mariangela Corbo insediatasi nella carica in data 27.08.2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31.01.2024 con la quale sono state individuate e graduate le posizioni di elevata qualificazione dell'Ente per il triennio 2024 2026;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica”;
- la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- lo Statuto Consortile;

- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO E RICHIAMATO : il Capo II “Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione” del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, recante disposizioni in ordine al conferimento e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, alla retribuzione di posizione e di risultato ed ai compensi aggiuntivi spettanti ai titolari dei suddetti incarichi;

VISTI, in particolare:

- l'art. 16, comma 1, nel quale gli incarichi di E. Q., sono intesi quali “posizioni di lavoro con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative (...);
- il comma 2, lettera a) ove si legge: “Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa”(....);
- l'art. 17 che, al comma 2, in ordine al trattamento economico accessorio del personale titolare di incarico di E. Q., testualmente, recita “Ciascun Ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico”;
- l'art. 18, secondo cui:

1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL”.

VISTI gli artt.15, 16,17 del Regolamento Organico e Dotazione Organica del Personale approvato con Delibera del consiglio di Amministrazione n.10 del 11 Febbraio 2014 con la quale sono disciplinate le modalità di conferimento delle posizioni organizzative, oggi posizioni di Elevata qualificazioni;

RAVVISATO che per la scelta del personale idoneo all'incarico delle elevate qualificazioni non si prevede una procedura di conferimento avviata con un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire le candidature e i curricula dei dipendenti interessati, in quanto la dotazione organica ha previsto una sola figura inquadrata in categoria D3 con qualifica di Funzionario Tecnico e che lo stesso per comprovate esperienze maturate negli anni ha avuto affidato l'incarico di Responsabile dell'ufficio tecnico sportivo dell'ente;

DATO ATTO che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di conferimento per l'anno 2025 attraverso la valutazione del curriculum vitae del Funzionario tecnico Arch. Marco Crisafulli unitamente alla valutazione degli elementi di attribuzione delle attività da affidare contemplate nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31.01.2024.;

PRESO ATTO che per la posizione di elevata qualificazione del Servizio tecnico sportivo, sebbene sia presente un unico dipendente in organico idoneo a ricoprire l'incarico, si è ritenuto opportuno, comunque, effettuare un'istruttoria e, conseguentemente, esprimere una valutazione, in applicazione dei criteri di scelta di seguito elencati:

- capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all'oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e della necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti; - capacità di negoziazione, in relazione all'incarico da ricoprire in funzione di particolari peculiarità legate all'attività dell'Ente svolta con terzi;

DATO ATTO, altresì,

- che il conferimento della posizione di elevata qualificazione, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., delle regole procedurali unilateralmente o contrattualmente fissate (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., n. 27159/2019 e n. 26615/2019)
- che il piano nazionale e consortile anticorruzione, in assenza di omogenee professionalità e/o per l'infungibilità della prestazione lavorativa derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, non rende applicabile il principio di rotazione nel conferimento di particolari responsabilità e di incarichi in genere;

RITENUTO, per tutte le motivazioni espresse nel presente atto, che la prestazione lavorativa dell'Architetto Crisafulli Marco risulti la più idonea per l'attribuzione della posizione di elevata qualificazione per il – Servizio Tecnico sportivo;

VISTI gli artt. 13 e 14 dello Statuto Consortile;

VISTA la nota prot. n.69 del 13.01.2025 con la quale l'Arch. Marco Crisafulli dichiara l'insussistenza di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico (art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 N.445)

Per le causali di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

1. conferire al Funzionario Tecnico Arch. Crisafulli Marco l'incarico di Elevata Qualificazione del – Servizio Tecnico Sportivo per l'anno 2025 ai sensi del punto 5 del combinato disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31.01.2024;
2. attribuire al predetto dipendente le competenze indicate nella delibera di Consiglio di Amministrazione n.2 del 31.01.2024 inerenti il servizio Tecnico Sportivo del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione;
3. attribuire, in caso di assenza per ferie, malattia, impedimento del Direttore Segretario, la competenza alla firma di tutti gli atti esterni facenti capo alla posizione E. Q. attribuita in qualità di Vice Direttore per l'anno 2025, con la ovvia esclusione di quelli indicati al comma 1-bis dell'art.17 del D.Lgs. 165/2001;

4. notificare il presente atto al Funzionario Tecnico Arch. Marco Crisafulli;
5. assegnare al dipendente, fino al termine indicato al punto 1, una retribuzione di posizione che, riferita alla durata annua, ammonta a euro 13.000,00 lorde annue per tredici mensilità, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 31-01-2024. Tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario;
6. dare atto che al dipendente potrà essere riconosciuto, a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore compenso in relazione ai risultati conseguiti ed accertati e sulla base dell'apposita valutazione così come previsto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 31-01-2024;
7. dare atto, infine, che l'orario di lavoro del dipendente resta confermato in 36 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito presso il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione, in conformità alla normativa vigente. In relazione alla posizione conferita, il dipendente è tenuto ad effettuare l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario;
8. dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione dello stesso;
9. dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
10. dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio del Consorzio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
11. trasmettere copia del presente atto al Liquidatore, al Servizio Trattamento economico del Personale, e di darne conoscenza al personale in servizio;

Fatto e sottoscritto.

Enna, 13-01-2025

IL Direttore - Segretario
F.to (Dott. Francesco Paolo Buscemi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 13-01-2025 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 13-01-2025

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to (Dott. Francesco Paolo Buscemi)